

Rassegna Stampa

di Giovedì 14 maggio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
15	Italia Oggi	14/05/2020	<i>A VENEZIA FASE 2 PER IL MOSE (F.Merli)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
9	Il Sole 24 Ore	14/05/2020	<i>DUE CLASSI ENERGETICHE IN PIU', BASTANO POMPA DI CALORE O CAPPOTTO (S.Fossati)</i>	4
9	Il Sole 24 Ore	14/05/2020	<i>ECOBONUS 110%, VINCOLI RIDOTTI ALLARGATA L'AREA DEL SISMABONUS (G.Santilli)</i>	5
1	Italia Oggi	14/05/2020	<i>RISTRUTTURAZIONI, LA DETRAZIONE FISCALE HA TRE POSSIBILITA' (F.Poggiani)</i>	7
Rubrica Imprese				
8	Italia Oggi	14/05/2020	<i>Int. a D.Pizzamiglio: TROPPO DEBITO E NON C'E' STRATEGIA (C.Valentini)</i>	8
29	Italia Oggi	14/05/2020	<i>TRE VIE PER IL CREDITO, STESSA GARANZIA GRATIS (R.Lenzi)</i>	10
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	14/05/2020	<i>PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE IN ARRIVO DUE ASSEGNI DA 600 EURO (M.Prioschi)</i>	11
Rubrica Professionisti				
1	Italia Oggi	14/05/2020	<i>L'ACCESSO AL BONUS PRECLUDE I FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO (M.Damiani)</i>	12
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	14/05/2020	<i>IL RINVIO CONFERMA LE SCADENZE DELLE DICHIARAZIONI DI FINE GIUGNO (G.Morina/T.Morina)</i>	13
27	Il Sole 24 Ore	14/05/2020	<i>PAGAMENTI DELLA PA OLTRE 5MILA EURO SENZA VERIFICA SUI DEBITI.</i>	15
Rubrica Fondi pubblici				
2	Il Sole 24 Ore	14/05/2020	<i>"SOLO ABSTRACT" - I NUMERI DEL PREMIER: 25,6 MILIARDI AL LAVORO, 15-16 ALLE IMPRESE, 3,2 PER RAFFORZ (L.d.p.)</i>	16

A partire dal 30 giugno verranno completate tutte le opere di innalzamento delle barriere

A Venezia fase 2 per il Mose

I test erano stati sospesi alla fine di marzo per la pandemia

DI FILIPPO MERLI

È la fase due del Mose. «Dal 30 giugno saranno completate tutte le opere relative all'innalzamento delle barriere». I test per il sistema di paratoie che proteggerà Venezia dall'acqua alta erano stati sospesi a causa della pandemia legata al coronavirus. Ora, però, sono ripartiti. Con gli esami finali previsti per il mese di luglio. **La necessità di completamento** del Mose, con la prima pietra posata nel 2003 alla presenza dell'allora premier **Silvio Berlusconi**, era stata ribadita da politici e rappresentanti delle istituzioni in seguito all'alluvione che lo scorso novembre aveva devastato Venezia. Nei giorni dell'inondazione il presiden-

te del consiglio, **Giuseppe Conte**, e il ministro delle Infrastrutture, **Paola De Micheli**, avevano quantificato in 400 milioni di euro, oltre ai 5 miliardi previsti, la cifra per portare a termine i lavori delle dighe. Con una data precisa per la fine dei cantieri: primavera del 2021.

L'emergenza per il Covid-19, però, si è aggiunta alla lunga lista delle cause di rinvii e posticipi, anche per vicissitudini giudiziarie, per l'entrata in funzione delle 78 barriere che compongono l'opera. L'ultimo test in ordine cronologico si sarebbe dovuto tenere alla fine di marzo al porto di Malamocco, una delle tre bocche lagunari che ospitano le paratoie insieme con Lido e Chioggia. Ma era stato annullato in seguito «alla critica situazione logi-

stico-ambientale e di movimentazione del personale» in relazione alle restrizioni del primo Dpcm emanato dal governo.

Ora, con l'Italia in fase due, anche i lavori del Mose sono ricominciati con le prove generali di innalzamento a Chioggia, che hanno avuto un esito positivo. «Tutto il Mose è impostato su due gallerie parallele sotterranee che replicano l'una all'altra», ha spiegato il commissario straordinario **Elisabetta Spitz** durante un'audizione al consiglio regionale del Veneto. «È necessario avere la duplicazione degli impianti in caso di situazioni di emergenza».

«**A partire da luglio tutte le opere principali saranno concluse**, mentre non saranno completati gli


allacciamenti di tutti gli impianti nella seconda galleria di ridondanza. Noi siamo in grado di far funzionare le barriere in contemporanea da luglio, ma è necessario continuare a lavorare per completare queste seconde. A seguire, da luglio è necessario completare le opere della control room generale che assomma tutte quelle delle singole barriere».

Ora sul calendario del Mose incombono due appuntamenti fondamentali: il 31 maggio saranno chiuse due bocche di porto in contemporanea, quelle di Chioggia e di Malamocco, mentre il 30 giugno sarà la volta del test di sollevamento di tutte le barriere che formano il sistema. Un esame decisivo per la fase due dell'opera.

— © Riproduzione riservata —

Nei giorni dell'inondazione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, avevano quantificato in 400 mln di euro, oltre ai 5 mld previsti, la cifra per portare a termine i lavori delle dighe.

Tutto il Mose è impostato su due gallerie parallele sotterranee che replicano l'una all'altra, ha spiegato il commissario straordinario Elisabetta Spitz durante un'audizione



La barriera mobile del Mose



I VINCOLI

Due classi energetiche in più, bastano pompa di calore o cappotto

Per la coibentazione doc l'obbligo di criteri ambientali minimi può creare problemi

Saverio Fossati

La norma che alla fine ha disposto la mega detrazione del 110% per la riqualificazione energetica e antisismica (si veda l'articolo a fianco) contiene una serie di limiti e prescrizioni tra le quali una che ha allarmato un po' chi non è addentro alle questioni termotecniche. Per beneficiare del bonus occorre infatti che gli interventi, anche realizzati con l'installazione di impianti fotovoltaici o di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti fotovoltaici, vedano il passaggio dell'edificio (quindi condomini o edifici con proprietà unica) ad almeno due classi energetiche superiori.

Va ricordato che le classi energetiche oggi vigenti sono dieci e vanno dalla G alla A4. Quest'ultima, la più performante, ha un consumo E_g, nren inferiore o uguale a 0,40 kWh/mq/anno. Consumi irrisori. Ma sono pochissime le case così.

In realtà, proprio perché la stragrande maggioranza degli edifici è in classe G, F ed E, non sarà così complicato soddisfare il requisito. Il vincolo delle due classi energetiche di miglioramento, spiega l'ingegnere termotecnico Luca Rollino «È facilmente superabile con interventi come quelli che il Governo ha definito "trainanti", ovvero coibentazione "spinta" dell'involucro edilizio tramite cap-

potto termico o installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale (ed eventualmente estiva)».

Il miglioramento di 2 classi energetiche richiede una riduzione del fabbisogno di energia primaria, e questo si può raggiungere agevolmente operando in modo integrale sul sistema edificio-impianto, riducendo le dispersioni di involucro (tramite il "cappotto") e passando ai sistemi di generazione energetica caratterizzati da una maggior efficienza e nessuna emissione di anidride carbonica in sito «e qui entrano in gioco le pompe di calore, alimentate ad energia elettrica, magari prodotta tramite pannelli fotovoltaici» spiega Rollino. Nel caso (raro) si fosse poi già nella classe A3 o A4 sarà sufficiente attestarlo con un'Ape da parte di un tecnico abilitato.

Un ostacolo, semmai, va ricercato nell'obbligo di applicare i Cam (Criteri ambientali minimi) nell'intervento per il "cappotto termico", probabilmente il più diffuso, contenuti nel Dm ambiente dell'11 ottobre 2017, previsto nell'ambito dei lavori pubblici. I Cam stabiliscono l'uso di prodotti ecocompatibili, costosi e di non facile reperibilità, nell'esecuzione degli interventi. «Inoltre - aggiunge Rollino - tutto questo deve essere rapportato all'entrata in vigore del Dm del 25 gennaio 2019, che prevede l'adozione di specifici sistemi dotati di certificazione di reazione al fuoco in caso di interventi su più del 50% delle facciate di edifici con altezza antincendio superiore ai 24 metri, circa 8 piani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Detrazione del 90% per chi acquista una polizza anticalamità insieme all'intervento antisismico

159329

Ecobonus 110%, vincoli ridotti Allargata l'area del sismabonus

Casa. Resta il miglioramento obbligato di due classi energetiche ma, se non possibile, ne basta una Agevolazioni antisismiche anche in zona 3, senza obbligo di polizza. Fraccaro: un piano shock

Giorgio Santilli

ROMA

Il governo torna ad allargare ecobonus e sismabonus al 110% dopo il tentativo di stretta di martedì. Resta il vincolo, che era stato introdotto nei testi di due giorni fa, del «miglioramento di due classi energetiche dell'edificio» come condizione per accedere all'agevolazione energetica massima, ma è stato attenuato con la frase inserita subito dopo: «ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape)». Questa formula salva l'agevolazione massima almeno per le situazioni in cui sarebbe stato impossibile, per vincoli legati all'edificio, il miglioramento di due classi energetiche.

Viene inoltre chiarito che al miglioramento della classe energetica può contribuire, oltre ai tre interventi trainanti del superbonus (cappotto termico, caldaie a pompe di calore e a condensazione) anche l'installazione dei pannelli solari che possono essere aggregati all'intervento principale accedendo pure allo sconto del 110%.

L'altra novità riguarda il sismabonus che sarà ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2, ma anche nella zona 3 che fino a ieri non era previsto e che comprende 1.560 comuni.

Ma per il sismabonus c'è anche un'altra novità importante: torna

l'ipotesi di una detrazione al 90% per l'acquisto di una polizza assicurativa anticalamità qualora sia stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa anche il credito di imposta maturato con i lavori. Salta invece l'obbligo di stipulare una polizza presente nelle precedenti bozze.

Restano le altre novità comparse nei testi martedì. A partire dal visto di conformità che dovrà essere richieste ai centri di assistenza fiscale per poter accedere alla cessione del credito alle banche e allo sconto in fattura, i due strumenti che vengono generalizzati per garantire la realizzazione dei lavori senza nessuna forma di anticipo da parte delle famiglie e dai condomini.

Restano anche i passaggi con i professionisti e i tecnici che dovranno asseverare sia gli interventi che accedono all'ecobonus, sia quelli destinati al sismabonus. Saranno previste sanzioni amministrative pecuniarie (ancora da definire nell'entità) per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli.

Resta anche il rispetto dei requisiti minimi dei materiali isolanti e degli altri materiali utilizzati: saranno decreti ministeriali (gli stessi previsti per l'ecobonus) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Nel complesso il quadro che esce dall'ultima versione dello schema di decreto legge entrata ieri in Consiglio dei ministri conferma il poten-

ziale enorme delle nuove agevolazioni che anche l'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, considera molto interessanti. Un sospiro di sollievo anche per la riduzione dei vincoli che sembravano invece essere più rigidi nel testo di martedì. In particolare il miglioramento di due classi energetiche rischiavano di tagliare fuori una quota importante di interventi, qualora fossero stati interpretati in modo rigido.

Resta una distinzione molto forte fra il tetto di spesa massima ammissibile per i condomini e quella ammissibile per ville ed edifici unifamiliari nel caso di sostituzione delle caldaie. Nel caso di interventi su edifici unifamiliari il tetto della spesa è fissato a 30mila euro. Nel caso di «interventi sulle parti comuni degli edifici» invece il tetto massimo è di 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.

Soddisfazione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro che parla di «piano shock». «L'approvazione su mia proposta del Superbonus al 110% - ha detto - per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico delle abitazioni rappresenta una rivoluzione per l'economia e l'ambiente. Sono orgoglioso di questa norma che trova il massimo consenso nel governo e l'apprezzamento trasversale dei partiti e delle associazioni di categoria. Ora l'Italia può ripartire all'insegna della crescita sostenibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per l'edilizia. Nel decreto di maggio arriva il superbonus per i interventi sulle abitazioni

DAL 1° LUGLIO

110%

il superbonus

Confermata in pieno la superagevolazione per far ripartire l'edilizia. Grande soddisfazione del sottosegretario Fraccaro e anche dei costruttori che vedono la possibilità di un forte rilancio del settore. Oltre all'ecobonus, allargato l'accesso al sismabonus anche alla zona antisismica 3 che conta 1.560 comuni



Riccardo Fraccaro. «Il superbonus al 110% consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini. Una proposta shock per affrontare la situazione economica senza precedenti dal secondo dopoguerra»

90%

LA DETRAZIONE

per chi acquista una polizza anticalamità e fa l'intervento antisismico cedendo il bonus a una compagnia assicurativa



159329

FISCO AMICO

**Ristrutturazioni,
 la detrazione
 fiscale ha
 tre possibilità**

Poggiani a pag. 27

DECRETO RILANCIO/ Sisma bonus con soglia elevata al 110% e obbligo di assicurazione

Detrazioni, la cessione è ampia
Ok a trasformare i bonus in crediti e cederli alle banche

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Triplice possibilità di utilizzo delle detrazioni per la ristrutturazione della casa, per il risparmio energetico e per altri interventi, se sostenute negli anni 2020 e 2021. In alternativa all'utilizzo diretto, infatti, i contribuenti possono ottenere uno sconto sul prezzo dovuto o possono trasformare la detrazione in un credito d'imposta, con possibile successiva cessione a banche e intermediari finanziari.

Ennesimo intervento nel decreto legge «Rilancio» esaminato ieri in consiglio dei ministri, con la riduzione al 110% dell'entità delle detrazioni fiscali sulle spese sostenute per gli interventi sugli immobili e conferma del possibile ottenimento dello sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa che ha eseguito i lavori. Talune detrazioni sono destinate alle singole abitazioni (principale) delle persone fisiche fuori dall'ambito d'impresa o di arti e professioni, altre alla generalità dei contribuenti, nonché agli Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti analoghi.

Ecobonus. Per le spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2021 spetta una detra-

zione, di cui all'art. 14 del dl 63/2013, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo.

Gli interventi, in sintesi, devono riguardare l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% (tetto massimo 60 mila euro), gli interventi sulle parti a comune degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (tetto massimo 30 mila euro) e per gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, come appena indicati, con impianti, in tal caso, anche ibridi o geotermici (tetto massimo 30 mila euro).

La novità riguarda l'ampliamento a tutti gli interventi di efficientamento, come indicati nel citato art. 14 del dl 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, a condizione che gli stessi siano abbinati ad uno dei lavori indicati al periodo precedente.

Sismabonus. La detrazione risulta elevata al 110% anche per gli interventi di ristrutturazione indicati dai commi da 1-bis a 1-septies, dell'art.

16 del dl 63/2013, se eseguiti nel periodo dall'1/07/2020 al 31/12/2021.

Nel caso in cui avvenga la cessione del corrispondente credito a una impresa assicurativa, con contestuale stipula di una polizza destinata alla copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione, di cui alla lett. f-bis), comma 1, art. 15 del dpr 917/1986, viene riconosciuta nella misura del 90%.

Fotovoltaico. Stessa percentuale di detrazione (110%) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, se la spesa è sostenuta nell'intervallo tra l'1/07/2020 e il 31/12/2021, nel rispetto del tetto massimo di spesa di 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale.

La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, non cumulabile con altri incentivi pubblici e con obbligo di cessione al Gse dell'energia non consumata, è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici dell'impianto.

Veicoli elettrici. Per l'installazione di strutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici è riconosciuta

una detrazione del 110%, da ripartire in cinque quote di pari importo, sempreché l'installazione avvenga nel più ampio ambito di esecuzione di lavori destinati al risparmio energetico già indicati.

Sconto sul prezzo. Rimodulata la possibilità di trasformazione delle detrazioni fiscali per gli interventi relativi al recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del dpr 917/1986, di efficienza energetica, di cui all'art. 14 del dl 63/2013, di adozione di misure antisismiche, di cui ai commi 1-bis e 1-ter, dell'art. 16 del dl 63/2013, di recupero delle facciate, di cui al comma 219, art. 1 della legge 160/2019, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica, come indicate nel provvedimento in commento.

Si tratta, di fatto, delle spese sostenute per i detti interventi, negli anni 2020 e 2021, che, per scelta e alternativamente, possono essere recuperate o con utilizzo diretto della stessa o come sconto sul corrispettivo dovuto nella medesima entità spettante o come credito d'imposta, con possibile cessione successiva ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

© Riproduzione riservata

La trasformazione delle detrazioni fiscali

Interventi	Recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione misure antisismiche, recupero e restauro delle facciate, installazione impianti fotovoltaici e installazione delle colonnine per ricarica dei veicoli
Periodo	Spese sostenute negli anni 2020 e 2021
Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzo diretto della detrazione • sconto del corrispettivo dovuto al fornitore • credito d'imposta da utilizzare in compensazione (art. 17, d.lgs. 241/1997)

Davide Pizzamiglio è l'imprenditore di una multinazionale tascabile: così l'Italia non riparte

Troppo debito e non c'è strategia

Ma il suo settore (sanitario) va bene e farà 60 assunzioni

DI CARLO VALENTINI

«**N**on le nascondo che la preoccupazione è forte. Un imprenditore sa che un'azienda che si indebita senza avere un progetto a cui aspirare compie un grande errore strategico, si ritrova indebitata senza prospettive di sviluppo e quindi va verso la marginalità e il fallimento. È quanto sta facendo il governo che aumenta l'indebitamento a fronte di nessuna particolare progettualità. Con questo comportamento il nostro Paese non uscirà in modo positivo dall'attuale emergenza. Più debito senza un progetto porta al disastro».

Davide Pizzamiglio, 45 anni, milanese, è a capo (terza generazione) di un'azienda leader, LegheLeggere, sede a Buccinasco (Milano), una piccola multinazionale poiché dei 15 milioni di euro di fatturato l'80% è realizzato all'estero, il primo mercato sono gli Stati Uniti, il secondo l'Europa.

È specializzata nella componentistica per la chirurgia ortopedica e dentale, tra le poche imprese che nonostante lo tsunami del virus ha confermato il proprio piano di sviluppo con l'assunzione di 60 dipendenti e l'obiettivo di diventare il primo gruppo del settore in Europa. Una fiducia sul futuro che si scontra col pessimismo sulla più generale situazione dell'economia italiana.

Dice: «Noi non abbiamo modificato i nostri piani e quindi triplicheremo gli spazi produttivi e faremo 60 nuove assunzioni nei prossimi 24/36 mesi, il 60% saranno profili tecnici ossia fresatori, tornitori e ingegneri. Quasi raddoppieremo i nostri dipendenti, portandoli a 150. Purtroppo il mercato del lavoro risponde non positivamente, non è facile trovare tecnici adegua-

tamente preparati. Perciò la ricerca richiede particolare impegno e ci affidiamo anche al web per raccogliere curricula ed effettuare una prima fase di selezione. Ma vorremmo che la nostra azienda fosse inserita in un sistema-Paese dinamico e competitivo, questo ci darebbe una spinta ancora maggiore. Invece, come le sottolineavo, vedo debiti e sussidi e non progettualità».

Domanda. Come giudica il Cura Italia e gli altri decreti?

Risposta. Manca una strategia complessiva, l'indicazione di come mettere a frutto i prestiti che il Paese riceve. Poi c'è un'assurdità che rischia di intralciare la ripresa produttiva, mi riferisco alla responsabilità addossata all'imprenditore qualora un suo collaboratore incappi in un problema di Covid19.

Come si fa a classificare la questione come un infortunio? Non tanto per il costo, ma per la responsabilità penale che un imprenditore ha in caso di infortunio a fronte del fatto che non abbiamo nessuno strumento di controllo di cosa fa il nostro personale al di fuori dell'azienda. Quello che un imprenditore può e deve fare è creare le protezioni all'interno per garantire il migliore e più sicuro luogo di lavoro. Quella norma sulla responsabilità inserita in quel modo nel decreto è intollerabile.

D. La sua impresa opera in un settore, quello sanitario, che non è stato bloccato dalla pandemia...

R. Sì, facendo parte del codice Ateco 3250, ossia fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, non abbiamo mai smesso di lavorare e siamo sempre stati operativi. Ovviamente adottando tutte le precauzioni, i presidi utilizzati dai collaboratori, lo smart working nelle aeree in cui era possibile attivario, la sanificazione

continua e la riorganizzazione dei turni di lavoro. Inoltre l'80% del nostro fatturato è legato alle attività con l'estero e quindi, essendo molti dei nostri clienti operativi, abbiamo potuto soddisfare le loro esigenze.

Qualche difficoltà l'abbiamo incontrata perché molti nostri fornitori e subcontractor non erano aperti ma ci siamo arrangiati e non abbiamo avuto ritardi nelle consegne, supportando anche le esigenze degli ospedali, sotto pressione in questo periodo, e dando un volontario e disinteressato contributo di know-how ai produttori di ventilatori polmonari.

Ora il nostro obiettivo è chiudere il cerchio e offrire al nostro potenziale cliente non solo la parte impiantabile, ossia le protesi, ma anche tutti gli strumentari per poterla impiantare. Il valore del settore è molto alto ed è il secondo business più grande al mondo.

Abbiamo certificazioni che ci consentono di vendere in tutti i Paesi. Siamo da tempo un'azienda 4.0. Il nostro punto di forza è che controlliamo direttamente tutta la catena di produzione, dal foglio bianco al prodotto finito ed effettuiamo una lavorazione, soprattutto del titanio, realizzata con i nostri brevetti.

D. Quali sono le tendenze e le innovazioni nel vostro settore?

R. Si va verso un sempre maggiore personalizzazione del prodotto, quasi su misura, a scapito della mass production.

Il problema della personalizzazione è il costo, 10 volte superiore rispetto alla produzione di massa. Il nostro settore ricerca e sviluppo, composto soprattutto da donne laureate e in collaborazione col Politecnico di Milano, tende continuamente a innovare,

che per noi significa aiutare una chirurgia più facile per i chirurghi e meno invasiva per i pazienti.

Inoltre abbiamo brevettato una tecnologia molto innovativa che aiuta la guarigione dei piedi piatti dei bambini attraverso viti in acido polilattico che ha un'elevata resistenza e viene lentamente assorbito dal fisico, senza dover essere rimosso. Infine è in via di sviluppo un nuovo business, quello dell'ortopedia veterinaria.

D. L'ortopedia veterinaria?

R. Sì, ha le stesse esigenze dell'ortopedia umana e quindi occorrono viti, placche e protesi perché il trauma è presente anche negli animali. Il mercato è in forte sviluppo in Europa e noi lo stiamo aggredendo con l'ambizione di primeggiare anche in questo segmento.

D. Questa difficile esperienza dell'epidemia come cambierà l'approccio sanitario da parte delle persone?

R. Potrà succedere è che fra un anno ci saremo dimenticati di questa situazione di emergenza che abbiamo vissuto e torneremo ai comportamenti di prima. Anche se io spero che rimarrà qualche accortezza in più nei comportamenti, anche rispetto all'ambiente. Il sistema sanitario ha risposto con le modalità e gli strumenti che aveva a disposizione. Basta guardare il rapporto tra i letti disponibili in terapia intensiva in base al numero di abitanti: l'Italia è a 6 letti per 1000 abitanti e invece la Germania è a 33 e questo è un po' sintomatico di ciò che è successo. Vedremo se alle promesse per portarci vicini agli standard tedeschi seguiranno davvero i fatti o se ci si dimenticherà anche di questo.

Twitter: @cavalent

© Riproduzione riservata

**Davide Pizzamiglio**

Il governo sta aumentando l'indebitamento pubblico a fronte di nessuna particolare progettualità. Con questo comportamento il nostro Paese non uscirà sicuramente in modo positivo dall'attuale emergenza. Infatti fare più debito senza avere un progetto porta al disastro



Faq dal MedioCredito Centrale, gestore del fondo pmi. I prestiti fino a 25 mila € erodono i limiti d'aiuto Ue
Tre vie per il credito, stessa garanzia gratis

DI ROBERTO LENZI

L'accesso gratuito al fondo di garanzia è consentito anche alle imprese che hanno aumentato il fatturato da inizio anno: per loro la copertura sarà dell'80% anziché del 90%.

Invece, le pmi che hanno utilizzato il finanziamento da 25 mila euro sono parificate alle imprese che hanno ottenuto un contributo a fondo perduto da 25 mila euro; di conseguenza hanno già «bruciato» una quota di 25 mila euro di possibili aiuti del nuovo regime di aiuti temporaneo che può arrivare a 800 mila euro. Una volta esaurita la possibilità di ottenere quanto previsto dal primo aiuto, le imprese possono passare a un'altra tipologia di aiuto mantenendo la garanzia gratuita del fondo. Questo emerge dalla lettura delle Faq messe a disposizione dal gestore del fondo di garanzia. Viene confermata anche la possibilità di accedere alle partecipate dalle grandi imprese, come anticipato da *ItaliaOggi* del 7 maggio 2020. Scoperto, quindi, l'enigma del «modulo per la richiesta della garanzia del fondo di garanzia» che, alla data del 12 maggio, si è arricchito di un nuovo documento integrativo che può essere usato da coloro che accedono al fondo utilizzando l'aiuto temporaneo.

Mettiamo ordine. Ante Covid-19, il fondo elargiva garanzie ai sensi del regime «de minimis» o ai sensi del regolamento n. 651/2014. Il regime «de minimis» prevede un tetto massimo di aiuti per impresa unica in un triennio pari a 200 mila euro, salvo casi specifici. Per contrastare l'emergenza economica generata dal Covid-19, è stato istituito un nuovo regime di aiuti temporaneo denominato «Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti» - punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di

Tre tipologie di aiuti con relativi massimali

(il plafond è eroso per un importo equivalente al valore della garanzia che l'impresa risparmia, solo per il finanziamento fino a 25 mila euro corrisponde al valore del finanziamento)

- Aiuto temporaneo con plafond di 800 mila euro fino al 31 dicembre 2020
- Aiuto «de minimis» fino a 200 mila euro nel triennio
- Aiuto sugli investimenti con un massimale a seconda del soggetto richiedente, nell'ambito del regolamento n. 651/2014

aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 con una disponibilità teorica per impresa di 800 mila euro. Grazie a questo nuovo regime di aiuto, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020, le imprese in crisi di liquidità potranno ottenere le garanzie gratuite senza andare ad intaccare il loro plafond «de minimis», ma attingendo appunto a questo plafond temporaneo.

In alternativa, le imprese non colpite da crisi di liquidità potranno utilizzare gli aiuti secondo quanto previsto dal regolamento n. 651/2014.

Aiuto temporaneo le condizioni. Affinché la garanzia possa essere concessa ai sensi del «temporary framework», come confermato dal nuovo modulo messo a disposizione dal gestore del fondo di garanzia, devono essere rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) la finalità dell'operazione finanziaria è liquidità o investimento;
- b) la durata dell'operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;
- c) l'importo dell'operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del punto 3.2 del quadro temporaneo, non può essere

superiore alternativamente a:

1) il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, oppure

2) il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019.

I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiarati, in fase di richiesta della garanzia, che:

- l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di pmi, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

- i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del

fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di Covid-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal dpem del 22 marzo 2020.

La garanzia può salire fino al 100%. Per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, alla garanzia statale del 90% può aggiungersi una garanzia sussidiaria del 10% fino ad arrivare ad una copertura totale del finanziamento. La garanzia del 100% vale solo in caso di finanziamenti di importo fino al 25% dei ricavi, fino ad un massimo di 800 mila euro. Questa operazione è possibile solo all'interno del quadro temporaneo, non in de-minimis.

Il finanziamento da 25 mila euro parificato a un fondo perduto di pari importo. Le faq specificano che le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del dl Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa.

Pertanto, ottenendo il finanziamento da 25 mila euro, l'impresa erode per un pari importo il plafond disponibile, pari a 800 mila euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 120 mila euro ovvero, per le imprese nel settore agricoltura, 100 mila euro, come anticipato da *ItaliaOggi* del 24 aprile.

—© Riproduzione riservata—



PROFESSIONISTI


Per gli iscritti alle Casse in arrivo due assegni da 600 euro

Matteo Prioschi — a pag. 28

Casse, ai professionisti 600 euro per altri 2 mesi

VIRUS E RIPRESA

LAVORO



Il decreto rilancio mette a disposizione 650 milioni di euro e amplia la platea

Per artigiani, commercianti e coltivatori contribuiti a fondo perduto

Matteo Prioschi

Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate l'indennità di 600 euro sarà erogata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio, dopo la prima tranche riguardante marzo. A tale scopo il Fondo per il reddito di ultima istanza è stato rifinanziato con 650 milioni di euro. Un importo che dovrebbe consentire di coprire tutte le richieste, anche a fronte di un ampliamento della platea dei beneficiari di marzo.

In base agli ultimi dati elaborati dall'Adepp (l'associazione degli enti previdenziali) la prima tornata ha visto accolte 471.932 richieste e altre mille sono ancora in lavorazione. Il controvalore supera di poco i 283 milioni di euro, di cui 280 già finanziati anche per effetto del decreto interministeriale 10 del 4 maggio con cui sono stati aggiunti 80 milioni ai 200 previsti inizialmente.

Il decreto rilancio abroga l'articolo 34 del Dl 23/2020 in base al quale l'indennità poteva essere corrisposta solo ai non pensionati e agli iscritti in via esclusiva a una Cassa.

Contestualmente, però, viene mantenuta l'incompatibilità con la pensione (eccetto i trattamenti di invalidità) e viene introdotta quella relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Di conseguenza dovrebbero avere via libera ad esempio i professionisti che svolgono attività di insegnamento saltuario, mentre restano esclusi i percettori di una pensione di reversibilità di vecchiaia o anzianità.

Secondo Alberto Oliveti, presidente Adepp, ciò dovrebbe comportare un aumento dei beneficiari per un costo stimabile in 300 milioni di euro per ogni mensilità erogata. Resta da capire se i nuovi requisiti potranno essere applicati retroattivamente all'indennità di marzo. I 650 milioni a disposizione dovrebbero essere sufficienti per le prossime due tranche e anche per l'intervento retroattivo, oltre che a coprire i 3 milioni di marzo ancora scoperti.

Sarà comunque necessario un nuovo decreto interministeriale per l'attuazione dell'aiuto, provvedimento che in base al Dl rilancio dovrebbe essere adottato entro il 16 maggio (60 giorni dall'entrata in vigore del Dl 18/2020).

Con il decreto interministeriale precedente, datato 28 marzo, sono stati definiti i requisiti economici di accesso all'indennità di marzo, destinata ai professionisti con reddito complessivo nel 2018 non superiore a 35mila euro la cui attività sia stata limitata in conseguenza del coronavirus e quelli con reddito tra 35mila e 50mila euro che hanno cessato l'attività tra il 23 febbraio e il 31 marzo o l'hanno ridotta o sospesa con conseguente calo di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del 2019.

I professionisti che non rientrano in tali parametri possono verificare il diritto a ricevere il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto ri-

lancio per i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva se l'attività non è cessata al 31 marzo e se il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019. Il contributo, gestito dall'agenzia delle Entrate, varia dal 15 al 25% del fatturato perso in relazione ai ricavi o compensi dell'anno di imposta precedente, ma non può comunque essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a due euro per altri soggetti.

A tale contributo potranno accedere artigiani, commercianti e coltivatori diretti per i quali l'indennità di 600 euro già erogata a marzo viene ripetuta solo in aprile.

Bonus replicato solo in aprile anche per partite Iva e co.co.co iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps. Ricordiamo che questi lavoratori dovevano avere la partita Iva attiva o una collaborazione in essere alla data del 23 febbraio.

A maggio l'indennità sale a mille euro ma viene erogata solo a determinate condizioni:

- i collaboratori devono aver cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio e quindi chi è ancora attivo non la percepirà;
- i titolari di partita Iva, ancora attiva all'entrata in vigore del Dl rilancio, devono aver subito una contrazione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (questa indennità è incompatibile con il contributo a fondo perduto).

Dunque a maggio ricevono il contributo i collaboratori non più attivi, mentre lo ottengono le partite Iva che ancora lavorano e non quelle che hanno chiuso.

Infine autonomi e iscritti alla gestione separata Inps avranno 15 giorni, a partire dall'entrata in vigore del Dl rilancio, per chiedere l'indennità marzo se non l'hanno ancora fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSIONISTI

L'accesso al bonus preclude i finanziamenti a fondo perduto

Damiani a pag. 25

DECRETO RILANCIO/ Niente finanziamenti ai professionisti che hanno incassato i 600 €

O il bonus o il fondo perduto

Cumulabilità concessa solo a commercianti e artigiani

Pagina a cura

DI MICHELE DAMIANI

Accesso precluso ai finanziamenti a fondo perduto per i professionisti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. Le partite Iva iscritte alla gestione separata, quelle iscritte alle casse private e i lavoratori dello spettacolo non potranno cumulare i due aiuti pubblici. Possibilità concessa solo a commercianti e artigiani, esclusi a loro volta dalle indennità per il mese di maggio. E quanto prevede il dl Rilancio, all'esame ieri del Consiglio dei ministri. Il decreto introduce gli interventi a fondo perduto da tempo annunciati dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri, comprendendo tra i beneficiari anche i lavoratori autonomi. Con l'impossibilità però, come detto, di cumulare il sostegno con il bonus.

Il contributo spetterà a tutti i professionisti che hanno registrato un calo del fatturato di almeno un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Col «fine di determinare correttamente i predetti importi», si legge nel decreto, «si fa

riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi». Il contributo sarà garantito invece a tutti i soggetti che hanno avviato la loro attività dopo il 1° gennaio 2019, nonché a quelli residenti nelle prime zone rosse.

Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, sarà proporzionato al calo del fatturato: 20% del calo del fatturato di aprile per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro nel 2019; 15% per quelli inferiori a un milione di euro e 10% sotto i 5 milioni di euro (il limite massimo per richiedere gli aiuti).

Il sostegno non spetterà, invece, a coloro che hanno chiuso la loro attività entro il 31 marzo e, come detto, ai professionisti che hanno goduto delle indennità previste dall'articolo 27 del Cura Italia (iscritti alla gestione separata), dall'articolo 38 (lavoratori dello spettacolo) e dall'articolo 44 (iscritti alle casse private). Sarà invece possibile cumulare i due aiuti per i percettori del bonus previsto dall'articolo 28 (iscritti alle gestioni speciali Ago, ovvero commercianti e artigiani). Questi ultimi, però, non godranno interamente delle nuove indennità

pubbliche previste dal dl Rilancio (600 euro ad aprile e 1.000 a maggio, si veda altro articolo in pagina), visto che riceveranno solo i 600 euro di aprile a differenza degli altri fruitori delle indennità del Cura Italia. Il contributo sarà comunque riconosciuto «per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

«Non finisce l'ostracismo del governo e della maggioranza rosso gialla nei confronti dei liberi professionisti», il commento del senatore di Fdi Andrea de Bertoldi. «Professionisti iscritti alle casse private, in particolare, subiranno una doppia penalizzazione visto che già scontavano, a differenza degli altri, il limite di reddito nell'accesso al bonus. Questo limite non ha una spiegazione logica e coerente con l'emergenza in atto». «I professionisti iscritti alla gestione separata, già vincolati al calo del fatturato per accedere al bonus di maggio, rimarranno così esclusi da un sostegno vitale per affrontare una crisi che si protrarrà nel tempo e che va combattuta con armi ben più potenti dei 600 €». Le parole invece della presidente del Colap Emiliana

Alessandrucchi.

Affitti degli studi. Buone notizie invece per quanto riguarda i canoni di locazione per gli studi professionali. La misura istituita dal Cura Italia, inizialmente prevista solo per le attività di impresa, viene estesa anche agli esercenti arte o professione, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Il sostegno prevede un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito di imposta dovrà essere commisurato agli importi versati nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e potrà essere utilizzato nella dichiarazione di quest'anno solo all'avvenuto pagamento di canoni stessi. Sarà possibile anche cedere il credito di imposta al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone di locazione da versare. La cessione potrà avvenire anche nei confronti di banche e istituti di credito.

© Riproduzione riservata



Roberto Gualtieri


PAGAMENTI

Il rinvio conferma le scadenze delle dichiarazioni di fine giugno

Morina — a pag. 27

VIRUS E RIPRESA

FISCO



Resta fermo per ora il saldo delle imposte 2019 e il primo acconto 2020

Più tempo per chiudere le comunicazioni delle irregolarità

**Giuseppe Morina
 Tonino Morina**

Tra vecchie proroghe, ulteriormente spostate in avanti, e nuove proroghe, il calendario fiscale dei pagamenti dei prossimi mesi diventa sempre più fitto e confusionario. Tra le nuove proroghe sono stati ripescati i pagamenti delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, che erano stati ignorati dai precedenti provvedimenti. Vecchie e nuove proroghe, che sono contenute nel decreto rilancio che, però, non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli redditi 2020, per l'anno 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più.

Ripescati gli avvisi bonari

Una delle nuove proroghe riguarda i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto rilancio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr

Versamenti, le vecchie proroghe slittano al 16 settembre

600/1973 e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Vecchie proroghe, nuovi termini


I nuovi differimenti previsti dal decreto spostano diversi versamenti, che erano in scadenza nei mesi di maggio e giugno, prevedendo, di norma, la ripresa dei pagamenti entro il 16 settembre 2020. Ad esempio, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

La sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Le stesse date per la ripresa dei pagamenti, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, valgono per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019, i cui

ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Il beneficio spetta a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. È stata anche spostata in avanti la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Così cambiano le scadenze

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
Soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del decreto - legge 18/2020 (Cura Italia) (Imprese turistico - ricettive, società sportive, professionistiche e dilettantistiche ecc)	I versamenti (sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sospensione estesa al 30 giugno 2020 per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive). I versamenti Iva in scadenza a marzo 2020	I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Stessa scadenza per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive- Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni nel 2019	I versamenti sospesi da autoliquidazione scaduti tra l'8 e il 31 marzo 2020, relativi a ritenute sui redditi di lavoro, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili dalla stessa data.
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con sede in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	I versamenti Iva sospesi in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla stessa data.
Persone fisiche e soggetti diversi che, al 21 febbraio 2020, avevano residenza o sede negli undici comuni della zona rossa	I versamenti sospesi, in scadenza tra il 21 febbraio e 31 marzo 2020, compresi i pagamenti di cartelle degli agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito Inps, atti di accertamento di Dogane ed enti locali	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019	I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.	Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Nessun rimborso per chi ha pagato
Tutti i contribuenti	I versamenti sospesi, in scadenza dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito Inps, atti di accertamento delle Dogane e degli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Persone fisiche e soggetti diversi che, al 21 febbraio 2020, avevano residenza o sede negli undici comuni della zona rossa	I versamenti sospesi, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito Inps, atti di accertamento delle Dogane e degli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 30 settembre 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni relativi al 2019(compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)	I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scadenza in aprile e maggio 2020.	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla stessa data.
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50milioni relativi al 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)	I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria e dell'Iva in scadenza ad aprile e maggio 2020.	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla stessa data.

DARE/ AVERE**COMPENSAZIONI**

Pagamenti della Pa oltre 5mila euro senza verifica sui debiti

Innalzamento generalizzato del limite annuo a un milione di euro, temporanea eliminazione della verifica preventiva in caso di pagamento da parte di una Pa e sospensione della procedura di compensazione "interna" tra somme da rimborsare da parte delle Entrate e crediti vantati dal concessionario della riscossione. Sono queste le tre novità in tema di compensazione e rimborsi presenti nell'ultima bozza del Dl rilancio, in cui non compaiono, invece, due misure richieste che avrebbero completato il quadro.

La disposizione più significativa è quella che prevede l'innalzamento, dal 2020 (e quindi "a regime"), del limite annuo alle compensazioni orizzontali di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, portandolo a un milione di euro (da 700mila, elevato a un milione di euro per i subappaltatori edili con un volume d'affari nell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in reverse). Una boccata d'ossigeno richiesta da tempo, in particolare dalle imprese di maggiore dimensione che esauriscono in fretta il plafond, potendo azionare, da quel momento in poi e sino alla fine dell'anno, solo la compensazione verticale o, nei limiti in cui sia consentito, la richiesta di rimborso. Ma l'utilizzo del maggior plafond disponibile resta vincolato alla preventiva presentazione della dichiarazione, regola che l'articolo 3, comma 1, del Dl 124/2019 ha esteso alle imposte sui redditi, all'Irap e alle relative imposte addizionali e sostitutive proprio con riferimento ai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Uniformando il sistema alle regole già in vigore per l'Iva, infatti, il legislatore ha previsto che la compensazione, per importi superiori a 5mila euro annui, possa essere

effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

La bozza di decreto conferma anche il venir meno, in questo caso temporaneamente, di due ostacoli alla monetizzazione degli importi a credito vantati dai contribuenti. Il primo (previsto dall'articolo 28-ter del Dl 602/1973) comporta, in caso di rimborsi in corso di erogazione da parte dell'agenzia delle Entrate, la verifica su eventuali importi iscritti a ruolo a carico del beneficiario, con conseguente segnalazione all'agente della riscossione per la procedura di compensazione. Per effetto della norma in corso di emanazione, per il 2020 questa verifica non dovrebbe più scattare.

Parallelamente, nel periodo dall'8 marzo (21 febbraio per i contribuenti con sede o domicilio nei Comuni compresi nell'originaria "zona rossa") sino al 31 maggio (termine che lo stesso decreto estende al 31 agosto), viene sospesa (anche per le verifiche già ad oggi effettuate ma ancora senza conseguenze sul debitore) l'applicazione dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, che impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente a una o più cartelle di pagamento, con conseguente intervento dell'agente della riscossione. Non viene sospesa, invece, la norma che vieta la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 Dl 78/2010), prevedendo una sanzione del 50 per cento.

— **Giorgio Gavelli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino al 31
agosto
sospeso
il controllo
Il limite
annuale
sale
a un milione



LE CIFRE DEL MAXI DECRETO

I numeri del premier: 25,6 miliardi al lavoro, 15-16 alle imprese, 3,2 per rafforzare la sanità

Il prossimo passo un decreto con semplificazioni, sblocco cantieri, investimenti

Più di una manovra. Anzi come l'ha definita lo stesso premier Giuseppe Conte una doppia manovra di bilancio con i suoi 55 miliardi. Mettere in fila i numeri di questa superfinanziaria non è facile scorrendo gli oltre 250 articoli che la compongono con la parte più cospicua che riguarda le misure messe in campo per i lavoratori che valgono 25,6 miliardi. Fondi che serviranno per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione, Fondo di integrazione salariale e bonus autonomi. L'obiettivo è il Rilancio dell'economia messa alle strette da una crisi senza precedenti. Un primo passo come ha spiegato ieri il ministro dell'Economia Gualtieri di un percorso di emergenza che durerà almeno fino a fine anno: «gettiamo le basi per la ripresa». Nel decreto ci sono 25,6 miliardi per i lavoratori, con la proroga di nove settimane della cassa integrazione e il bonus da 600 euro agli autonomi che arri-

verà in modo automatico ma potrà salire fino a 1000 euro. Per le imprese ci sono 15-16 miliardi, con lo stop all'Irap di giugno che è, sottolinea il premier, un «taglio di tasse da 4 miliardi» spiega Giuseppe Conte. Arrivano 3,25 miliardi per la sanità. Ci sono il reddito di Emergenza e anche la regolarizzazione dei migranti. E ancora 1,4 miliardi per ricerca e università con l'assunzione di 4000 ricercatori. Restano mal di pancia in maggioranza e scetticismo nell'opposizione, che prenderanno la forma di emendamenti in Parlamento.

Ma in corsa si risolvono i problemi di coperture che avevano tenuto banco, costringendo a limare le misure e a limitare le platee. «Servirà un altro decreto da 20 miliardi», dice la viceministra M5s Laura Castelli. Il prossimo intervento sarà un decreto "per la Rinascita" del Paese, con semplificazioni, sblocco dei cantieri, investimenti. A impensierire, in vista di una seconda metà dell'anno che si annuncia tutt'altro che facile, è anche la questione delle risorse per le nuove misure a sostegno di famiglie e imprese. Intanto nella maxi manovra

di maggio arriva l'intesa sulla regolarizzazione dei migranti e l'emersione del nero di chi lavora come bracciante, colf o badante. La ministra Teresa Bellanova in conferenza stampa si commuove annunciando una misura che anche Luciana Lamorgese dice necessaria a dare «dignità» ai lavoratori. Il M5s dice sì dopo aver avuto garanzie di severità ed esclusione di chi sia condannato per caporalato o altri gravi reati (ma c'è una sanatoria penale per l'emersione del nero). La manovra stanziava 55 miliardi e che, secondo il ministro dell'Economia, mobilita 130 miliardi di liquidità. Corposo il pacchetto turismo, con 2,4 miliardi solo per il tax credit vacanza, le risorse a fondo perduto per agenzie di viaggi, l'esenzione Imu per alberghi, lo stop alla tassa sui tavolini all'aperto. Intanto sul reddito di emergenza, con un assegno di due mesi ai meno abbienti, resta critica Italia viva. Mentre Leu con Maria Cecilia Guerra dichiara di non condividere la scelta di eliminare la rata di giugno dell'Irap per tutti.

—L.D.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stima del governo è che l'intervento contenga un taglio di tasse da 4 miliardi a partire dall'Irap



I numeri di Conte

Le risorse destinate ai singoli settori di intervento

LAVORATORI

Misure complessive per il lavoratori (Cig, Fondo integrazione salariale e bonus autonomi) **25,6 miliardi €**

Lavoratori aiutati fino ad oggi (Cig, Cigd, assegno ordinario) **4,6 milioni di lavoratori**

Cassa in deroga, quota anticipo diretto Inps **40%**

IMPRESE

Interventi complessivi per le imprese **15-16 miliardi €**

Indennizzi a fondo perduto per piccole e medie imprese **6 miliardi €**

Taglio di tasse imprese fino a 250 milioni di fatturato, in particolare eliminando il pagamento Irap di giugno **4 miliardi €**

Sostegno all'export **450 milioni €**

Fondo emergenza a tutela delle filiere in crisi per il settore agricolo **450 milioni €**

SANITÀ

Potenziamento sistema sanitario nazionale **3,2 miliardi €**

ISTRUZIONE

Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca **1,4 miliardi €**

Scuola, rientro in sicurezza **1,45 miliardi €**

ENTI LOCALI

Dotazione Fondo per garantire i servizi fondamentali **3,5 miliardi**

55

MILIARDI DI DEFICIT

Il disavanzo pubblico previsto dal decreto Rilancio